COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XLIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 6 MAGGIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEDATI**

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 581

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (*Modificato dal Senato*) (1293-*B*) . . . 582

PRESIDENTE 582, 587

DE LEONARDIS, *Relatore* 582

MICELI 586

RESTIVO, *Ministro per l'agricoltura e per le foreste* 587

Disegno di legge (*Votazione segreta*):

Norme sulla produzione avicola (*Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1485-*B*) 591

PRESIDENTE 591

PAG.

Proposte di legge (*Votazione segreta*):

MENGOZZI e BERSANI (2885) PREARO ed altri (3067) (*Testo unificato*): Nuova autorizzazione di spesa per l'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454 . . 591

PRESIDENTE 591

Votazione segreta:

PRESIDENTE 591

La seduta comincia alle 18,05.

DELLA BRIOTTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame del provvedimento all'ordine del giorno i deputati Bonea, Di Leo, Santi, Marangone, Bianchi e Fortini, sostituiscono rispettivamente i deputati Bignardi, Bonomi, Cattani, Colombo Renato, Negrari e Scarascia Mugnozza.

Discussione del disegno di legge: Istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (Modificato dal Senato) (1293-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo », (1293-B), approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 14 aprile 1965 e modificato dal Senato nella seduta del 20 gennaio 1966.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire il relatore onorevole De Leonardis.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le modifiche apportate dal Senato al disegno di legge riguardano soltanto gli articoli 3, 16, 17, 19, 20, 21 e 22.

Per quanto riguarda l'articolo 3, si è tenuto conto del ritardo dell'approvazione del disegno di legge ritenendosi così di spostare dal 1° luglio 1965 al 1° luglio 1966 l'esercizio da parte dell'Azienda dei compiti di organismo di intervento, previsti dal regolamento comunitario 4 aprile 1962, n. 19, ed assolti, fino al 30 giugno 1966, dalla federazione italiana dei consorzi agrari ed altri.

Per quanto riguarda l'articolo 16, si è ritenuto di aggiungere un comma con il quale si dispone che la somma annua stanziata per le spese generali di funzionamento dell'Azienda sia fissata in lire 600 milioni per l'anno finanziario 1966, restandovi comprese anche le spese di impianto. Si è aggiunto inoltre che tale importo è stabilito indipendentemente dalla data di entrata in funzione dell'azienda.

Nei confronti dell'articolo 17 si è invece eliminato un errore materiale. Infatti nel testo approvato dalla Camera era erroneamente citata la tabella IV che, pertanto, è stata modificata in VI.

Nell'articolo 19 il potere dell'Azienda di affidare a trattativa privata l'espletamento dei servizi, di cui all'articolo 10, ai soggetti indicati nel primo comma dello stesso articolo viene riferito non più alla campagna di commercializzazione 1965-1966, ma a quella 1966-1967.

Nell'articolo 20 viene limitato il trasferimento a tutti gli effetti all'Azienda di Stato, degli atti di affidamento dei servizi e dei relativi impegni, nonché dei contratti e delle obbligazioni giuridico-patrimoniali stipulati ed assunti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'interesse e per l'organizzazione dell'Azienda stessa, dal 1° luglio 1964 fino all'entrata in vigore della presente legge.

Nell'articolo 21 si è ritenuto di variare la entità del fondo, versato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che dovrà affluire al conto corrente infruttifero intestato all'Azienda aperto presso la tesoreria centrale, portandolo da 5 a 3 miliardi di lire, fondo che servirà per fronteggiare gli oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione dei prodotti, di cui al regolamento comunitario n. 19 del 4 aprile 1962. È stabilito altresì che da tale conto saranno prelevate le somme occorrenti per i pagamenti da effettuarsi dall'Azienda a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1964-1965.

Infine, per quanto riguarda l'articolo 22, si è ritenuto di indicare le varie fonti di finanziamento che, con il passare del tempo, non potevano essere più quelle previste dal testo originario.

Si tratta, tutto sommato, di variazioni puramente formali, che non modificano nella sostanza il testo approvato dalla Camera. Per questa ragione mi dichiaro favorevole alla approvazione del disegno di legge con le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate. Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati. Ne do comunque lettura:

ART. 1.

I prezzi indicativi, quelli di intervento ed i prezzi di entrata dei prodotti di cui al regolamento della Comunità economica europea del 4 aprile 1962, n. 19, sono determinati, per ciascuna campagna di commercializzazione, dal Comitato interministeriale dei prezzi su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in base ai criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario ed alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri della Comunità.

ART. 2.

È istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) con propria personalità giuridica, con ordinamento e bilancio autonomi.

La Camera aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

Dal 1° luglio 1965, l'azienda esercita i compiti di organismo di intervento, previsti dal regolamento comunitario 4 aprile 1962, n. 19, ed assolti fino al 30 giugno 1965 dalla federazione italiana dei consorzi agrari ed altri.

All'azienda saranno affidati con decreto del Presidente della Repubblica i compiti di intervento sul mercato derivanti dall'entrata in vigore di altri regolamenti comunitari, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti od organismi pubblici.

All'azienda potranno essere affidati dalla legge ulteriori compiti per la commercializzazione di prodotti agricoli.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

Dal 1° luglio 1966, l'azienda esercita i compiti di organismo di intervento, previsti dal regolamento comunitario 4 aprile 1962, n. 19, ed assolti fino al 30 giugno 1966 dalla federazione italiana dei consorzi agrari ed altri.

All'azienda saranno affidati con decreto del Presidente della Repubblica i compiti di intervento sul mercato derivanti dall'entrata in vigore di altri regolamenti comunitari, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti od organismi pubblici.

All'azienda potranno essere affidati dalla legge ulteriori compiti per la commercializzazione di prodotti agricoli.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 non sono stati modificati.

Ne dò comunque lettura:

ART. 4.

Sono organi dell'azienda:

il presidente;

il consiglio di amministrazione.

Presidente dell'azienda é il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 5.

Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente dell'azienda ed è composto:

a) da un Sottosegretario di Stato della agricoltura e delle foreste, nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il quale può delegargli le sue attribuzioni di presidente dell'azienda;

b) dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) dal direttore generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

d) dal direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) dall'ispettore generale capo per gli affari economici del Ministero del tesoro;

f) dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria e del commercio;

g) da un consigliere di Stato designato dal Presidente del Consiglio di Stato;

h) da due esperti, che non abbiano comunque interesse nell'espletamento dei servizi che saranno affidati dall'azienda a norma del successivo articolo 10.

Un funzionario, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o equiparata, è segretario del consiglio di amministrazione.

I due componenti di cui alla lettera *h*) sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Essi durano in carica tre anni.

ART. 6.

Il presidente ha la rappresentanza, a tutti gli effetti, dell'azienda. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente.

ART. 7.

Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) delibera lo statuto dell'azienda e le sue eventuali modificazioni;

b) delibera sui progetti di regolamenti per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi dell'azienda;

c) delibera sulla istituzione, soppressione o cambiamento di sede degli uffici dell'azienda e sull'assegnazione dei compiti al personale;

d) delibera il bilancio preventivo e quello consuntivo da presentare al Parlamento in allegato rispettivamente al bilancio di previsione ed al rendiconto generale dello Stato;

e) delibera sulla iscrizione e sulla cancellazione dagli albi dei soggetti che possono essere abilitati ad assumere servizi inerenti alle finalità dell'azienda;

f) delibera sugli schemi di contratto e sui disciplinari tipo;

g) delibera sui negozi per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'azienda e sulla relativa resa dei conti;

h) delibera sui contratti di fornitura di beni strumentali occorrenti al funzionamento dell'azienda;

i) delibera sulle transazioni e sulla opportunità di promuovere azioni giudiziarie o di resistere nei giudizi;

l) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'azienda.

ART. 8.

Gli uffici dell'azienda sono alle dipendenze di un direttore generale, al quale è attribuito il coefficiente di stipendio 900. Egli sovraintende allo svolgimento di tutti i servizi e ne è il responsabile.

In particolare il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni, provvede alla conservazione e pubblicazione degli atti, di cui al successivo articolo 10, ed assolve per delega del consiglio di amministrazione, salvo notifica, determinati compiti di spettanza dello stesso nelle materie indicate sotto le lettere *c*) ed *h*) dell'articolo precedente.

ART. 9.

Presso l'azienda è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro, per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali.

La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate ed esercita, in conformità delle leggi che ne disciplinano l'esercizio, il controllo di legittimità sugli atti dell'azienda; su quelli aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi, a norma del successivo articolo 10, il controllo è svolto in via successiva.

Per l'esercizio delle attribuzioni indicate nel comma precedente è istituito presso l'azienda un apposito ufficio della Corte dei conti.

Il consigliere delegato al controllo o, in caso di sua assenza od impedimento, il primo referendario preposto all'ufficio, nonché il direttore della ragioneria, o chi ne fa le veci, assistono alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Per la stipulazione dei contratti dell'azienda non è obbligatorio il parere del Consiglio di Stato.

I provvedimenti di approvazione dei contratti aventi per oggetto l'affidamento dei servizi a norma del successivo articolo 10 sono da assoggettare al visto semplice dell'ufficio di ragioneria dell'azienda.

ART. 10.

L'acquisto, la conservazione, la vendita dei prodotti, il relativo finanziamento ed ogni altra operazione per l'esecuzione degli interventi nel mercato dei prodotti agricoli, sono affidati, di regola, dall'azienda a cooperative, a consorzi o loro organizzazioni, o ad altri operatori riconosciuti idonei.

Presso l'azienda sono istituiti albi dei soggetti riconosciuti idonei ad assolvere i compiti di cui al precedente comma, con l'indicazione della circoscrizione territoriale nella quale ciascun soggetto è abilitato ad operare, nonché dei limiti di quantità di prodotto entro i quali può eseguire l'intervento.

Sulla base della domanda dell'interessato, il consiglio di amministrazione dell'azienda accerta il concorso dei requisiti necessari ad assicurare il regolare espletamento del servizio, con particolare riguardo all'attrezzatura tecnica ed alla capacità finanziaria del richiedente, e delibera l'iscrizione nell'albo, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'articolo seguente.

ART. 11.

La commissione incaricata di svolgere l'attività consultiva, prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente, è costituita da:

tre rappresentanti dei coltivatori diretti, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di rappresentanza della categoria, a carattere nazionale;

tre rappresentanti degli agricoltori, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di rappresentanza della categoria, a carattere nazionale;

tre rappresentanti dei mezzadri, coloni e compartecipanti, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle relative organizzazioni di categoria, a carattere nazionale;

tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali delle cooperative, legalmente riconosciute, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni stesse;

un rappresentante dei commercianti, scelto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di categoria, a carattere nazionale;

un rappresentante degli industriali, scelto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di categoria a carattere nazionale;

tre rappresentanti degli istituti di credito, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle relative associazioni a carattere nazionale legalmente riconosciute.

ART. 12.

I servizi di cui all'articolo 10 sono dall'azienda affidati mediante asta pubblica o, in quanto ritenuto necessario, nei casi indicati dal regolamento dei servizi, mediante licitazione privata.

Qualora sia risultata infruttuosa l'asta pubblica o la licitazione privata, ovvero ricorrano eccezionali circostanze, da valutarsi dal consiglio d'amministrazione, ovvero si renda necessario, a parere del consiglio stesso, provvedere con urgenza nell'interesse dell'azienda, può essere disposto, con adeguata motivazione, che si proceda a trattativa privata.

ART. 13.

I rischi delle operazioni di acquisto, di vendita, di conservazione e di trasporto, sono a carico dell'assuntore dei servizi di cui all'articolo 10.

Nel disciplinare sono determinati i compensi dovuti all'assuntore per il servizio e la penalità a carico dell'assuntore per le eventuali inadempienze.

Il prodotto invenduto al termine della campagna di commercializzazione è trasferito alla nuova campagna e alla ulteriore gestione provvede lo stesso assuntore del servizio, al quale è dovuto un corrispettivo pari alla differenza tra il prezzo finale di intervento della campagna scaduta e quello iniziale della nuova campagna, per la quantità di prodotto trasferita.

Compete all'azienda la differenza tra i prezzi indicativo e di intervento, vigenti all'atto della vendita da parte dell'assuntore, per le quantità vendute.

ART. 14.

L'assuntore dei servizi può procurarsi i mezzi necessari per effettuare gli acquisti mediante operazioni di credito garantite da privilegio sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita.

La girata delle cambiali, eventualmente rilasciate, e rappresentative del credito privilegiato, produce anche il trasferimento del privilegio.

Chiunque faccia valere il suo credito, anche privilegiato, sui prodotti acquistati dall'assuntore e sulle somme ricavate dalla vendita, surroga l'assuntore stesso nelle obbligazioni che questi aveva con l'azienda di Stato per gli interventi di mercato.

ART. 15.

L'azienda dispone ed esegue periodicamente accertamenti ed ispezioni sulla gestione degli assuntori del servizio di cui all'articolo 10 della presente legge, adottando i conseguenti provvedimenti.

La Camera aveva approvato l'articolo 16 nel seguente testo:

All'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata, per le spese generali di funzionamento, la somma annua di lire 600 milioni a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 16.

All'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata, per le spese generali di funzionamento, la somma annua di lire 600 milioni a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per l'anno finanziario 1966 tale assegnazione è fissata in lire 600 milioni, comprese le spese d'impianto. Tale importo è stabilito indipendentemente dalla data di entrata in funzione dell'azienda.

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 17 nel seguente testo:

L'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si avvale, per il funzionamento dei suoi uffici, di personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A tal fine, nel ruolo amministrativo centrale e periferico e nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico della carriera direttiva, nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili della carriera di concetto, nel ruolo centrale e periferico del personale della carriera esecutiva, sono portati in aumento, rispettivamente, 25, 24, 30 e 20 posti. Conseguentemente le tabelle I, II e IV, annesse alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, e VII, annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, sono sostituite, rispettivamente dalle tabelle I, II, III e IV, annesse alla presente legge.

L'azienda rimborserà allo Stato gli assegni per il personale distaccato ai sensi del primo comma del presente articolo.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 17.

L'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si avvale, per il funzionamento dei suoi uffici, di personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A tal fine, nel ruolo amministrativo centrale e periferico e nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico della carriera direttiva, nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili della carriera di concetto, nel ruolo centrale e periferico del personale della carriera esecutiva, sono portati in aumento, rispettivamente, 25, 24, 30 e 20 posti. Conseguentemente le tabelle I, II e VI, annesse alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304 e VII, annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle I, II, III e IV, annesse alla presente legge.

L'azienda rimborserà allo Stato gli assegni per il personale distaccato ai sensi del primo comma del presente articolo.

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 18 non è stato modificato.

Ne dò comunque lettura:

ART. 18.

È data facoltà all'azienda di avvalersi di prestazioni professionali di esperti nelle materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale.

Lo schema tipo di disciplinare per tali rapporti è stabilito dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto, adottato di concerto, dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.

La Camera aveva approvato l'articolo 19 nel seguente testo:

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione delibera lo statuto dell'azienda, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

In deroga a quanto stabilito dagli articoli 10, secondo e terzo comma, e 12 della presente legge, limitatamente alla campagna di commercializzazione 1965-66, l'azienda potrà affidare a trattativa privata l'espletamento dei servizi, di cui all'articolo 10, ai soggetti indicati nel primo comma dello stesso articolo.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 19.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione delibera lo statuto dell'azienda, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

In deroga a quanto stabilito dagli articoli 10, secondo e terzo comma, e 12 della presente legge, limitatamente alla campagna di commercializzazione 1966-67, l'azienda potrà affidare a trattativa privata l'espletamento dei servizi, di cui all'articolo 10, ai soggetti indicati nel primo comma dello stesso articolo.

MICELI. Nell'articolo 19, al secondo comma, è detto che, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 10, secondo e terzo comma, e 12 della presente legge, limitatamente alla campagna di commercializzazione 1966-1967, la

Azienda potrà affidare a trattativa privata lo espletamento dei servizi, di cui all'articolo 10, ai soggetti indicati nel primo comma dello stesso articolo. Sembrerebbe, da quanto disposto, che per la presente annata si voglia sfuggire all'obbligo delle aste, obbligo previsto in modo specifico dall'articolo 12.

Faccio presente che, se per la campagna di commercializzazione 1965-1966 la trattativa privata trovò la sua giustificazione nella ristrettezza del tempo, essa non può essere consentita per la campagna di commercializzazione 1966-1967, giacché questo significherebbe renderla definitiva una volta che il presente provvedimento sarà diventato legge. D'altro canto, siamo nel mese di maggio, e cioè in un'epoca dell'anno nella quale si può procedere alle aste. Per queste ragioni ritengo necessaria una dichiarazione del Governo che assicuri che questo potere verrà esercitato con discrezione o, quanto meno, solo nel caso di effettiva impossibilità di procedere alle aste.

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevole Miceli, l'articolo 19 stabilisce che l'Azienda potrà affidare a trattativa privata, in deroga a norme di carattere generale, l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 10, ai soggetti indicati nel primo comma dello stesso articolo.

È evidente che tale potere sarà esercitato con ogni cautela e soltanto in situazioni particolarmente difficili. Più di questo, onorevole Miceli, non posso dirle, anche perché la legge non è stata ancora approvata e mancano quindi dati di fatto concreti sui quali basarsi.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, mi sembra che l'onorevole Ministro le abbia fornito le assicurazioni che lei chiedeva, in quanto ha affermato che la norma sarà applicata con il maggior rigore possibile.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 19 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera ha approvato l'articolo 20 nel seguente testo:

Gli atti di affidamento dei servizi ed i relativi impegni di spesa, connessi con l'espletamento delle attribuzioni previste e disciplinate dalla presente legge, nonché i contratti e tutte le obbligazioni giuridico-patrimoniali stipulati ed assunti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'interesse e per l'organizzazione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, fino alla entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, a tutti gli effetti, all'azienda stessa, la quale, in virtù della presente norma, sarà surrogata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 20.

Gli atti di affidamento dei servizi ed i relativi impegni di spesa, connessi con l'espletamento delle attribuzioni previste e disciplinate dalla presente legge, nonché i contratti e tutte le obbligazioni giuridico-patrimoniali stipulati ed assunti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'interesse e per l'organizzazione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, dal 1° luglio 1964 e fino all'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, a tutti gli effetti, all'azienda stessa, la quale, in virtù della presente norma, sarà surrogata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera ha approvato l'articolo 21 nel seguente testo:

Per fronteggiare gli oneri derivanti dalla campagna di commercializzazione dei prodotti di cui al regolamento comunitario n. 19 del 4 aprile 1962 è aperto presso la tesoreria centrale un conto corrente infruttifero intestato all'azienda al quale verrà fatto affluire un fondo di lire 5 miliardi mediante versamento da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 2.700.000.000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 2.300.000.000 nell'esercizio 1965.

Da tale conto saranno prelevate le somme occorrenti per i pagamenti da effettuarsi dall'azienda.

Il Ministro del tesoro in relazione ai prelevamenti provvede con propri decreti alle variazioni all'entrata e alla spesa del bilancio dell'azienda.

Le somme così prelevate saranno reintegrate al fondo a carico di apposito stanziamento da iscrivere annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 21.

Per fronteggiare gli oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione dei prodotti di cui al regolamento comunitario n. 19 del 4 aprile 1962, è aperto presso la tesoreria centrale un conto corrente infruttifero intestato all'azienda, al quale verrà fatto affluire un fondo di lire 3 miliardi mediante versamento da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Da tale conto saranno prelevate le somme occorrenti per i pagamenti da effettuarsi dall'azienda a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1964-65.

Il Ministro del tesoro in relazione ai prelevamenti provvede con propri decreti alle variazioni all'entrata e alla spesa del bilancio dell'azienda.

Le somme così prelevate saranno reintegrate al fondo a carico di apposito stanziamento da iscrivere annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 22 nel seguente testo:

Agli oneri di cui agli articoli 16 e 21 sarà fatto fronte mediante riduzione del capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 22.

All'onere di lire 3 miliardi previsto dal primo comma dell'articolo 21, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo di cui al capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Agli oneri di cui all'ultimo comma dell'articolo 21, relativi alle campagne di commercializzazione 1964-65 e 1965-66, valutati in complessive lire 5 miliardi e 100 milioni, si provvede con riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1966.

All'onere di lire 600 milioni di cui all'articolo 16, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'addizionale all'imposta complementare progressiva sul reddito, istituita con la legge 21 ottobre 1964, n. 1012.

Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 23, 24 e 25 e le tabelle I, II, III e IV, non sono stati modificati. Ne dò comunque lettura:

ART. 23.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività dell'azienda.

ART. 24.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprî decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 25.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TABELLA I.

(Sostituisce la tabella I annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304).

Ruolo amministrativo centrale e periferico.

Coefficiente	QUALIFICHE	Organico di cui alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304	Variazioni apportate per necessità di personale dell'azienda	Nuovo organico
	Carriera direttiva			
900	Direttore generale	7	+ 1	8
670	Ispettore generale	27	+ 1	28
500	Direttore di divisione	68	+ 4	72
402	Direttore di sezione	128	+ 8	136
325	Consigliere di 1ª classe			
271	Consigliere di 2ª classe	235	+ 11	246
229	Consigliere di 3ª classe			
	TOTALI . . .	465	+ 25	490

TABELLA II.

(Sostituisce la tabella II annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304).

Ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico.

Coefficiente	QUALIFICHE	Organico di cui alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304	Variazioni apportate per necessità di personale dell'azienda	Nuovo organico
900	Presidente del Consiglio superiore agricoltura e foreste	1	—	1
670	Ispettore generale	90	+ 1	91
500	Ispettore capo	287	+ 5	292
402	Ispettore superiore	545	+ 8	553
325	Ispettore principale			
271	Ispettore	980	+ 10	990
229	Ispettore aggiunto			
	TOTALI . . .	1.903	+ 24	1.927

TABELLA III.

(Sostituisce la tabella VI annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304).

Ruolo centrale e periferico dei servizi contabili.

Coefficiente	QUALIFICHE	Organico di cui alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304	Variazioni apportate per necessità di personale dell'azienda	Nuovo organico
500	Ispettore capo	20	+ 2	22
402	Segretario contabile principale	90	+ 4	94
325	Primo Segretario contabile	110	+ 8	118
271	Segretario contabile			
229	Segretario contabile aggiunto	280	+ 16	296
202	Vice Segretario contabile			
	TOTALI . . .	500	+ 30	530

TABELLA IV.

(Sostituisce la tabella VII annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ruolo centrale e periferico del personale esecutivo del Ministero dell'agricoltura e foreste

Coefficiente	QUALIFICHE	Organico di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301	Variazioni apportate per necessità di personale dell'azienda	Nuovo organico
325	Archivista superiore	32	+ 1	33
271	Archivista capo	100	+ 2	102
229	Primo Archivista	220	+ 7	227
202	Archivista			
180	Applicato	648	+ 10	658
157	Applicato aggiunto			
	TOTALI . . .	1.000	+ 20	1.020

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla produzione avicola (Modificato dal Senato). (1485-B)

PRESIDENTE. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri, 5 maggio 1966, eravamo pervenuti all'approvazione degli articoli del disegno di legge rinviando la votazione finale a scrutinio segreto. Pertanto il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge Mengozzi e Bersani (2885); Prearo ed altri (3067) (Testo unificato): Nuova autorizzazione di spesa per l'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

PRESIDENTE. Anche per questo provvedimento, come i colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri sono stati approvati gli articoli ed è stata rinviata la votazione finale a scrutinio segreto. Pertanto il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Disegno di legge « Istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo » *(Modificato dal Senato)* (1293-B):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 2

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Norme sulla produzione avicola » *(Modificato dal Senato)* (1485-B):

Presenti 26
Votanti 25
Astenuti 1
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 1

Si è astenuto: Miceli.

(La Commissione approva).

Testo unificato delle proposte di legge Mengozzi e Bersani (2885) e Prearo ed altri (3067): « Nuova autorizzazione di spesa per l'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454 »:

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Armani, Avolio, Basile Giuseppe, Bonea, Di Leo, Santi, Marangone, De Leonardis, Della Briotta, Ferraris Giuseppe, Fornale, Gergino, Imperiale, Loreti, Mengozzi, Miceli, Bianchi Fortunato, Pala, Pennacchini, Prearo, Pucci Ernesto, Radi, Fortini, Sedati, Stella, Truzzi.

La seduta termina alle 19,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO